

Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ORGANISMO SIXTEMA Spa

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento di Procedura si applica al procedimento di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28, del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n.180 e successive modifiche e disciplina in particolare i procedimenti di mediazione presso SIXTEMA Spa, derivanti da disposizione di legge, da invito di un giudice, da una clausola negoziale o da impulso di parte.
2. La domanda e l'adesione al procedimento di Mediazione avanti l'Organismo SIXTEMA Spa comportano l'accettazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica, ove compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione previsti da leggi speciali.

ART. 2 - L'ORGANISMO

1. L'Organismo SIXTEMA Spa è un soggetto di diritto privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2010, n.28 e del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n.180 e successive modifiche.
2. L'Organismo SIXTEMA Spa è coordinato da un Responsabile (o da suo delegato) ed è fornito di una Segreteria.
3. Attraverso la propria organizzazione l'Organismo SIXTEMA Spa:
 - a) stila gli elenchi dei propri mediatori;
 - b) tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e il registro di cui all'articolo 8 del presente Regolamento;
 - c) esamina le richieste di mediazione e provvede alla designazione dei mediatori;
 - d) organizza gli incontri di mediazione e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo ad assicurarne la ricezione;
 - e) esamina gli eventuali esposti nei confronti dei mediatori;
 - f) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi previsti;
 - g) provvede, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione;
 - h) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutte le incombenze successive alla conclusione del procedimento di mediazione;
 - i) mantiene i rapporti con il Ministero della Giustizia e, in particolare, con il Responsabile del Registro degli Organismi;



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

- j) predispone il rendiconto contabile finanziario;
 - k) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del presente Regolamento;
 - l) predispone la scheda per la valutazione del servizio, ne cura la compilazione e ne trasmette copia al Responsabile del registro;
 - m) riceve le domande, predispone i calendari ed organizza il tirocinio gratuito ed assistito per tutti i mediatori che ne facciano richiesta.
4. L'Organismo SIXTEMA Spa risponde dell'opera del mediatore designato.
 5. L'Organismo SIXTEMA Spa non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri Enti o Organismi iscritti nel Registro degli Organismi.
 6. L'Organismo SIXTEMA Spa e i mediatori da esso designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.
 7. L'Organismo SIXTEMA Spa si riserva di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
 8. L'Organismo SIXTEMA Spa può avvalersi (ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera c) del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modificazioni) delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia stipulato appositi accordi in tal senso.

ART. 3 - IL MEDIATORE

1. Per ogni singola controversia, il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) tra le persone inserite negli elenchi di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) sulla base dei seguenti inderogabili criteri:
 - a) competenza specifica del mediatore alla luce della natura tecnica della controversia, desunta dalla tipologia di laurea universitaria posseduta dal mediatore, dalla tipologia dell'ordine o del collegio professionale al quale il mediatore è iscritto e dalla tipologia della professione del mediatore;
 - b) esperienza specifica del mediatore alla luce della complessità della controversia;
 - c) turnazione all'interno degli elenchi dell'Organismo SIXTEMA Spa.
2. Le parti, di comune accordo, in caso di istanza congiunta di mediazione, possono indicare il mediatore tra quelli inseriti negli elenchi dell'Organismo SIXTEMA Spa; in tal caso, il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) si riserva di seguire tale indicazione nella designazione del mediatore ove rispettosa dei criteri inderogabili di cui al comma 1.
3. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

4. Il mediatore designato, presa visione della documentazione, dichiara per iscritto su apposito modulo predisposto dall'Organismo SIXTEMA Spa l'insussistenza di motivi che possono inficiare la sua assoluta indipendenza e imparzialità rispetto alle parti nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia, fornendo contestualmente l'accettazione scritta dell'incarico; il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato di detta dichiarazione.
5. Il mediatore designato che ha accettato l'incarico è tenuto a comunicare al Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) e alle parti sopravvenuta vicenda modificativa di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio alla sua imparzialità e neutralità.
6. Qualora il mediatore dichiari di non poter accettare l'incarico o di non poterlo proseguire, il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) provvederà ad individuarne un altro seguendo la procedura di cui comma 1 del presente articolo.
7. In qualsiasi momento le parti, individualmente o congiuntamente, possono avanzare un'istanza motivata di sostituzione del mediatore designato: su tale istanza deciderà, con provvedimento motivato da comunicare alle parti e al mediatore interessato, il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato).
8. In controversie di particolare complessità o che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) può nominare uno o più mediatori ausiliari, anche laddove il procedimento di mediazione abbia già avuto inizio.
9. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 9, il mediatore, previo accordo delle parti, può chiedere al Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
10. **Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.**
11. **Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.**
12. **Il mediatore è tenuto a corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento.**
13. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
14. Oltre a quanto previsto dal presente articolo i mediatori dell'Organismo SIXTEMA Spa sono tenuti a rispettare il Codice Etico (Allegato A) e il Regolamento Interno dell'Organismo.

ART. 4 - L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si attiva attraverso la presentazione di una domanda di mediazione all'Organismo SIXTEMA Spa.



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

1. La domanda va formulata per iscritto, preferibilmente su appositi moduli predisposti dall'Organismo SIXTEMA Spa (Allegato B) ; in ogni caso la domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Organismo SIXTEMA Spa;
 - b) l'indicazione della sede dell'Organismo SIXTEMA Spa ove si desidera venga svolto il procedimento di mediazione;
 - c) i riferimenti e i recapiti delle parti;
 - d) l'oggetto della controversia;
 - e) le ragioni della pretesa;
 - f) il valore della controversia;
 - g) l'indicazione degli assistenti che saranno presenti all'incontro di mediazione e la loro qualifica.
2. La domanda va presentata alla Segreteria presso una delle sedi dell'Organismo SIXTEMA Spa in una delle seguenti forme:
 - a) consegna a mano;
 - b) spedizione tramite posta ordinaria;
 - c) spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
 - d) spedizione tramite posta elettronica certificata;
 - e) spedizione tramite posta elettronica ordinaria;
 - f) spedizione tramite fax.
3. Per quanto concerne la data del deposito, in relazione al caso previsto dall'articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 valgono le seguenti regole:
 - a) in caso di consegna a mano o di spedizione tramite posta ordinaria, fa fede la data di protocollo segnata dalla Segreteria dell'Organismo SIXTEMA Spa sull'apposito registro;
 - b) in caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data della ricevuta postale;
 - c) in caso di spedizione tramite posta elettronica con avviso di ricevimento, fa fede la data della ricevuta elettronica;
 - d) in caso di spedizione tramite fax, fa fede la data di ricevimento stampata sul documento.
4. Depositata la domanda, il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) entro i termini di legge:
 - a) designa un mediatore ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento;
 - b) fissa il primo incontro;
 - c) quantifica le spese di mediazione a carico delle parti sulla base dell'indicazione contenuta nella domanda di cui al comma 2 lettera f) del presente articolo, a norma dell'articolo 9 del presente Regolamento.
5. La Segreteria dell'Organismo SIXTEMA Spa provvede a comunicare alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la data e il luogo del primo incontro, il mediatore designato e i costi del procedimento.
6. Laddove la domanda non sia stata presentata in modo congiunto, la Segreteria dell'Organismo SIXTEMA Spa provvede a comunicare all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

ricezione, oltre che le notizie di cui al comma precedente, l'avvenuto deposito della domanda e la possibilità di inviare alla Segreteria dell'Organismo SIXTEMA Spa le medesime informazioni contenute nella domanda di cui al comma 2 del presente articolo attraverso un apposito Modulo (Allegato C); l'istante, in ogni caso, può farsi parte attiva per effettuare la comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo.

7. La mediazione può svolgersi presso una delle sedi accreditate dell'Organismo SIXTEMA Spa o di altri Organismi ai sensi dell'articolo 2 comma 8 del presente Regolamento, elencate nell'apposito sito del Ministero della Giustizia; la mediazione può svolgersi presso sedi diverse con il consenso, esplicito od implicito, di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato).
8. La scelta della sede è compiuta, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dalla parte istante o da entrambe le parti in caso di istanza congiunta al momento della presentazione della domanda di mediazione.
9. La mediazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, può svolgersi secondo le modalità telematiche previste dall'apposito Regolamento (Allegato D) ove lo chiedano le parti o ove lo decida, limitatamente al primo incontro, il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato).
10. Compatibilmente con la complessità della controversia l'Organismo SIXTEMA Spa si impegna a concludere la mediazione nel tempo più breve possibile e, in ogni caso, non oltre 3 mesi dalla data del deposito della domanda o, in caso di ricorso al procedimento su invito del giudice, dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito della domanda, ferma la congiunta volontà delle parti di protrarre i tempi.
11. Ciascuna parte deve partecipare al procedimento di mediazione di persona con l'assistenza dell'avvocato, ove obbligatoria, e di eventuali altri assistenti; è consentita la partecipazione al procedimento di mediazione per il tramite di rappresentanti per giustificati motivi; alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri decisionali.

ART. 5 - LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
1. Il mediatore conduce il procedimento tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della controversia.
2. Il mediatore può tenere incontri congiunti e separati con le parti, con i loro avvocati e con i loro altri eventuali assistenti, fermo rimanendo che, anche durante le sessioni private, tutte le parti devono essere presenti.



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

3. Sia durante gli incontri congiunti che durante gli incontri separati, il mediatore è tenuto a concedere alle parti, ai loro avvocati e ai loro eventuali altri assistenti il medesimo tempo per esporre le relative opinioni.
4. E' vietata qualsiasi forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
5. Sono vietate comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate durante le sessioni separate.
6. Nel caso in cui il procedimento non si concluda in un unico incontro, il mediatore, coadiuvato dalla Segreteria dell'Organismo SIXTEMA Spa, fisserà il successivo incontro in accordo con le parti.
7. Nel caso in cui al termine del procedimento non si sia raggiunto un accordo amichevole, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione; nel caso in cui le parti gliene facciano concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione.
La proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
8. Nei casi di cui al comma precedente, la proposta è comunicata alle parti per iscritto; le parti fanno pervenire al mediatore, entro 7 giorni e per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in caso di mancata risposta nel termine di 7 giorni, la proposta si considera rifiutata.
9. Prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti sulle possibili conseguenze relative alle eventuali spese processuali future e del fatto che, a tal fine, il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) sarà tenuto a trasmettere la proposta del mediatore su richiesta del giudice investito della controversia in sede processuale.
10. La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, salvo diverso accordo scritto delle parti.
11. Il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato), sentite le parti e il mediatore, può nominare per la formulazione della proposta un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione; in tal caso la proposta sarà formulata sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

ART. 6 - GLI ESITI DEL PROCEDIMENTO

1. Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo amichevole o entrambe le parti accettino la proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell'articolo 5 commi 8, 9, 10, 11 e 12, si forma processo verbale di accordo che va sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati, ove presenti e consenzienti, e dal mediatore con allegato il testo dell'accordo sottoscritto; l'accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento.
1. Nel caso in cui una o entrambe le parti rifiutino la proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell'articolo 5 commi 8, 9, 10, 11 e 12, il mediatore forma processo verbale



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

di mancato accordo che va sottoscritto dalle parti e dal mediatore contenente l'indicazione della proposta e le decisioni assunte dalle parti in merito alla stessa.

2. Nel caso in cui una o entrambi le parti chiedano di chiudere il procedimento senza un accordo o una parte decida di abbandonare in qualsiasi momento il procedimento, si forma processo verbale di mancato accordo che va sottoscritto dalle parti e dal mediatore; tale verbale darà esclusivamente atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo senza alcun riferimento al contenuto della discussione.
3. Nel caso in cui una o entrambi le parti durante il primo incontro si esprimano negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, il mediatore forma processo verbale in cui dà atto dell'indisponibilità a svolgere il procedimento indicando in modo esplicito le rispettive manifestazioni di volontà.
4. Nel caso in cui una parte non partecipi fin dall'inizio al procedimento, il mediatore forma processo verbale in cui dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte viene consegnata idonea scheda predisposta dall'Organismo SIXTEMA Spa (Allegato E).
6. Nel caso in cui l'Organismo SIXTEMA Spa venga sospeso o cancellato dal registro, i procedimenti di mediazione in corso in quel momento proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione; in mancanza l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 7 - LA RISERVATEZZA

1. Il mediatore, i suoi ausiliari e chiunque altro presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo SIXTEMA Spa, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione
1. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni private e salvo consenso della parte interessata, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
2. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte interessata.
3. Sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione davanti ad alcuna Autorità, essendo il mediatore protetto dal segreto professionale e godendo delle medesime garanzie previste per il difensore.



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

5. I fatti, i documenti, le informazioni e ogni altro elemento prodotti dalla parte nel procedimento di mediazione, possono essere utilizzati dalla medesima parte in un eventuale successivo procedimento di altra natura, salvo quanto precedentemente descritto nel presente articolo.

ART. 8 – REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. L’Organismo SIXTEMA Spa istituisce e conserva presso la propria Segreteria un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero di ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
1. La copia degli atti dei procedimenti trattati viene conservata per tre anni dalla data della loro conclusione.
2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti depositati dalle stesse nelle sessioni comuni, e, per ciascuna parte, agli atti depositati nelle proprie sessioni separate; detti atti vengono custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro di cui al comma 1.
3. Il Responsabile dell’Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta copia del processo verbale e il verbale di accordo di cui all’articolo 6 comma 1 del presente Regolamento.
4. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 9 - L’INDENNITÀ E LE ALTRE SPESE

1. **L’indennità dovuta all’Organismo SIXTEMA Spa per il procedimento di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.**
1. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
2. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.
3. **Per le** spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di 40 euro (48,40 euro IVA inclusa) per controversie di valore fino a 250.000 euro e di 80 euro (96,80 euro IVA inclusa) per controversie di valore superiore a 250.000 euro che deve essere versato:
 - a) dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione;
 - b) **dalla parte aderente, al momento dell’adesione e, in ogni caso, prima dell’inizio del primo incontro.**
4. **In caso di** domanda di mediazione congiunta per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di 20 euro (24,20 euro IVA inclusa) per controversie di valore fino a 250.000 euro e di 40 euro (48,40 euro IVA inclusa) per controversie di valore superiore a 250.000 euro che deve essere versato da entrambi al momento del deposito della domanda di mediazione.



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

5. Alle spese di avvio del procedimento possono essere aggiunte ulteriori spese vive specificatamente documentate e preventivamente comunicate per accettazione.
6. **Per** le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato dalla Tabella delle Indennità all'Organismo SIXTEMA Spa (Allegato F) e corrispondente al valore della controversia; la Tabella è unica, è valida per tutti i procedimenti (obbligatori, volontari e demandati dal giudice) ed è commisurata a quella scontata prevista per i procedimenti di cui all'articolo 5 comma 1-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, così come previsto dall'articolo 16 comma 4 lettera d) del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modifiche; in nessun caso sono previsti aumenti.
7. In caso di mancata partecipazione al procedimento di tutte le controparti di quella che ha introdotto la mediazione, le spese di mediazione sono ridotte a 40 euro (48,40 euro IVA inclusa) per il primo scaglione e a 50 euro (60,50 euro IVA inclusa) per tutti gli altri scaglioni.
8. Nel caso in cui una o entrambi le parti durante il primo incontro si esprimano negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, le spese di mediazione non sono dovute.
9. Se il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 le spese di mediazione non sono dovute dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; a tal fine la parte è tenuta a depositare presso la Segreteria dell'Organismo SIXTEMA Spa, prima dell'inizio del procedimento di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione sarà autenticata dal Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato), nonché a produrre la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato se il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) lo richiede.
10. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
11. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
12. Gli importi minimi delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili.
13. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato) decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti: se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulterà diverso, l'importo delle spese di mediazione sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
14. Le spese di mediazione vanno corrisposte da ciascuna parte per intero prima degli incontri successivi al primo e, comunque, prima del rilascio del verbale.
15. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri e dalla loro durata.
16. Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di presenza iniziale o di successiva nomina di uno o più mediatori ausiliari, di mutamento del mediatore in corso di procedimento e di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

17. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo SIXTEMA Spa ritenga opportuno avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali così come previsto dall'articolo 3 comma 11 del presente Regolamento, il loro compenso verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e sarà liquidato attraverso modalità di ripartizione preventivamente pattuite con le parti stesse dal Responsabile l'Organismo SIXTEMA Spa (o suo delegato).
18. In caso di convenzioni stipulate, ai sensi di legge, con soggetti pubblici e privati potranno essere utilizzate Tabelle diverse da quella di cui al comma 7 del presente articolo: tali convenzioni (di cui sarà data preventiva informazione al Responsabile del Registro degli Organismi) saranno consultabili sul sito dell'Organismo e le spese previste saranno applicate a tutti i partecipanti dei relativi procedimenti.

ART. 10 - REGIME FISCALE E CREDITO D'IMPOSTA

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
1. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
2. Alle parti che corrispondono l'indennità all'Organismo SIXTEMA Spa è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di 500 euro; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti che partecipano al procedimento:
 - a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo;
 - b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - d) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - e) la determinazione del valore della controversia;
 - f) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - g) l'individuazione della sede territorialmente competente presso cui presentare l'istanza ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.



Sixtema Spa, iscritto al n. 674 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Allegato A : Codice Etico

Allegato B : Modulo di Istanza

Allegato C : Modulo di Risposta

Allegato D : Regolamento per i procedimenti svolti in modalità telematica o in videoconferenza

Allegato E : Scheda di valutazione del Servizio

Allegato F : Tabella delle Indennità

